

# COMUNE DI SALERNO

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30.09.2014

22 del Registro

Oggetto: Regolamento IMU – deliberazione di G.C. n° 235 del 01.08.2014.

L'anno duemila quattordici\_\_ addì trenta\_\_ del mese di settembre\_\_ alle ore 9,30\_\_

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato  
previ avvisi in data 24.09.2014 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1) DE LUCA	Vincenzo			22) FERRAZZANO	Anna	*	
2) SORRENTINO	Luca			23) CELANO	Roberto	*	
3) VENTURA	Domenico			24) ZITAROSA	Giuseppe	*	
4) SCANNAPIECO	Rosa			25) CAMMAROTA	Antonio		
5) GALDI	Domenico			26) STASI	Pietro Damiano	*	
6) CRISCUOLO	Gaetano			27) ADINOLFI	Raffaele	*	
7) CRISCITO	Pasquale			28) VIVIANO	Nobile	*	
8) BERNABO'	Luigi			29) MEMOLI	Pasqualina		
9) DELLA VALLE	Raffaele			30) GAGLIANO	Salvatore		
10) AVAGLIANO	Amedeo			31) FERRARA	Alessandro		
11) AMODIO	Camillo			32) PETILLO	Marco		
12) D'ALESSIO	Antonio			33) TORRE	Emiliano		
13) SANTORO	Felice						
14) DE PASCALE	Augusto		*				
15) PROVENZA	Luciano						
16) TELESE	Salvatore						
17) DI CARLO	Horace						
18) CARAMANNO	Angelo						
19) MEMOLI	Gianluca						
20) LOFFREDO	Dario						
21) MAZZEO	Domenico						

Presenti 26

Assenti 07

Presiede il Presidente D'ALESSIO

Partecipano alla seduta il Segretario Generale MENNA e gli Assessori: AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASONE, DE MAIO, GUERRA, PICARONE.



## IL CONSIGLIO

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2014 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'imposta municipale propria è stata istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e dalle disposizioni del D.Lgs. 504/92 vigenti;
- i commi da 704 a 730, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014, integrano e modificano la disciplina in materia di IMU;

**Visto** che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**Richiamato** l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, che in materia di potestà regolamentare dei Comuni dispone: " le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il qual prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."

**Visto** l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30.09.2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2014;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 235 del 01.08.2014, avente ad oggetto "Regolamento IMU - Proposta al Consiglio Comunale";

Visto il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso nella seduta congiunta della I e VII Commissione Consiliare Permanente, in data 18.08.2014;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del direttore del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

Sull'argomento interviene il Consigliere CRISCUOLO, per proporre il seguente emendamento :

✓ All'art. 10 del regolamento – Aliquote e detrazioni – integrare il comma 1 con il seguente testo:

“Nella determinazione delle aliquote e detrazioni dovranno essere previste agevolazioni e favore dei seguenti casi:

a) Fitto a canone concordato ai sensi della Legge 431/98

b) Comodati in linea retta che non possono usufruire dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 5 del regolamento TASI per quanto riguarda il reddito ISEE e rendita catastale.”

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 24 favorevoli, n° 1 contrario (GAGLIANO) , n° 1 astenuto (CAMMAROTA), espressi per alzata di mano dai n° 26 Consiglieri presenti,

#### DELIBERA

1. Di approvare il “ *Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria - IMU*” così come in premessa emendato, che viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che il predetto regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.
3. Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione e, con distinto file, il testo del regolamento, parte integrante della anzidetta deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, per la pubblicazione mediante l'inserimento nel sito informatico della sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
4. Di dare atto che con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*.

#### SETTORE RAGIONERIA


Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
- dott.ssa Ornella MENNA -





---

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)*

---



## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Il Funzionario responsabile del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Soggetti passivi dell'imposta</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Aliquote e Detrazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag. 12</i>



## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Salerno dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e richiamata dall'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## ART. 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale designa il dirigente/funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili.



#### ART. 4 – ESCLUSIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari realizzate in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 2001, n.21- "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" a seguito del bando di concorso approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n.957 /2003 e pubblicato su BURC del 22 aprile 2003, n.107.
3. **L'imposta municipale propria non si applica agli immobili concessi dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado , con le seguenti limitazioni e modalità:**
  - unità immobiliare non classificabile nelle categorie A\1, A\7,A\8, A\9;
  - una sola unità immobiliare con esclusione delle pertinenze e delle detrazioni;
  - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale dal nucleo che vi dimora stabilmente comprovata dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza;
  - appartenente ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 o in alternativa in presenza di una rendita catastale risultante in catasto con valore inferiore a € 500,00;
  - presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. Ai fini dell'individuazione dei soggetti esclusi dalla tassazione Imu relativamente all'abitazione principale, alle relative pertinenze ed agli immobili assimilati ad abitazione principale, si fa riferimento alle definizioni contenute nell'apposito Regolamento Tasi approvato dal Consiglio Comunale di Salerno.
- 5.

#### ART. 5 – FABBRICATI; AREE FABBRICABILI; TERRENI AGRICOLI

1. Per fabbricato s'intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/92, l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata



dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato ovvero da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi ( art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006). Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

#### ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Leasing.





5 x mille

e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione, per le unità immobiliari in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

## ART. 7 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 220 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i moltiplicatori classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  - d. 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è stato elevato da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore **pari a 135**.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il



moltiplicatore è pari a 75, come stabilito dal comma 5, dell'art. 13, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, modificato dal comma 707, art. 1, della legge n. 147/2013. Tale moltiplicatore è stato ridotto da 110 a 75 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D. L.vo n.504/1992. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e nel frattempo continuano ad applicarsi i valori di mercato determinato con la deliberazione di G.C. n.240 del 23 febbraio 2007.

#### **ART. 8 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica



28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

## **ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;



b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

8. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

#### ART. 10 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della legge n. 228/2012 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti per l'anno precedente.

Nella determinazione delle aliquote e detrazioni dovranno essere previste agevolazioni a favore dei seguenti casi:

- a) Fitto a canone concordato ai sensi della legge 431/98;
  - b) comodati in linea retta che non possono usufruire dell'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 5 del regolamento TASI per quanto riguarda il reddito ISEE e rendita catastale;
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
  3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360 /1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, legge di conversione 22.12.20211 n° 214, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.



## ART. 11 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

## ART. 12 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, mediante utilizzo del Modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. Per l'anno 2014, in ragione delle novità normative intervenute a ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, in applicazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, non si applicano interessi e sanzioni per i versamenti eseguiti entro un mese dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.
4. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo complessivo annuo dovuto è uguale o inferiore a 16 euro.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari a 2 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse annualmente



stabilito con decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
2. diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a 16 euro.
4. Su specifica richiesta del contribuente o degli Uffici Comunali è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, anche per crediti o debiti di natura diversa. La compensazione, nell'ambito dello stesso tributo, viene disposta, dopo aver effettuato le consequenziali verifiche, dal Funzionario responsabile del tributo. La compensazione, nell'ambito di crediti o debiti di natura diversa, viene disposta dal Settore Ragioneria.

#### **ART. 14 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

#### **ART. 15 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.



2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate,.

#### **ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a **20 euro**.

#### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

#### **ART. 18 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to avv. Antonio D'ALESSIO

---

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Ornella MENNA

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 16.10.2014 e durerà per 15 giorni consecutivi fino al 31.10.2014.

il 16.10.2014

f.to p. IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Funzionario delegato  
- Giuseppe CANDITO -

---